

TESTO DEFINITIVO CORRETTO DOPO CHIARIMENTI

COMUNE DI REFRONTOLO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.6.1994



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, N. 507 e 28 dicembre 1978, N. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal

competente ufficio con la modalità che saranno stabilite con apposita deliberazione comunale.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

Art. 3 Denuncia della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, i soggetti di cui all'art. 17 devono presentare all'ufficio tributi del Comune l'apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo.
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata o la lunghezza dell'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 4 e con il pagamento della relativa tassa, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
5. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto al tesoriere comunale o al concessionario del servizio, se esiste.
6. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste per gli anni successivi al primo, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
7. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando il modulo di cui all'art. 4.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di

gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 4 Versamento della tassa

1. Entro lo stesso termine di cui all'art. 3, comma 1, il contribuente deve effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella stessa.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al tesoriere comunale, ovvero al concessionario del servizio, se esiste, utilizzando il modulo apposito, fornito dall'ufficio comunale.
4. L'importo da versare va arrotondato a mille lire; per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 5 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 6 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

Art. 16
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adeguate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. N. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 75 per cento;

4. Le nuove classificazioni in categorie per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, sono provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

6. Sulle proposte di classificazione dev'essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, la quale deve esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

Art. 17
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 18
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 19
Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata

alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art. 15 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 20

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi od alle linee più sporgenti.
4. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 21

Passi carrabili - Disciplina e tariffe

1. Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite in cemento o pietra o altro materiale e comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.
2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dal prodotto della larghezza dell'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente i 9 metri quadrati va calcolata in ragione del 10 per cento. Su espressa richiesta del proprietario e tenuto conto delle esigenze di viabilità, si può interdire la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso, nella misura massima di 10 metri quadrati, delimitata dalla segnaletica orizzontale. La tassa per tale area è applicata nella misura del 10 per cento.

4. La tassa è applicata nella misura del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, in base ad elementi oggettivi, non sono utilizzati né utilizzabili in via permanente dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o altro rapporto.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è applicata nella misura del 30 per cento.
6. La tassa non è dovuta per i semplici accessi esclusivamente pedonali e per quelli carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
7. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere affrancata mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. Il contribuente che non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può chiederne la soppressione presentando apposita domanda al Comune. Ogni spesa relativa alla rimessa in pristino dell'assetto stradale è effettuata dal richiedente a sua cura, secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.
10. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal Regolamento del Codice della strada.
11. Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.
12. Il segnale di riconoscimento viene fornito esclusivamente dal Comune per i passi carrabili autorizzati.
13. È vietato l'uso di segnali di riconoscimento diversi da quelli forniti dal Comune.

Art. 22
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo N. 507/1973, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinata dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 23
Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, riguardante la tassa stabilita per i distributori di carburante, la tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa prevista per le occupazioni permanenti ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 24
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliera di tariffa:
 - 1) Fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - 1) Fino a 14 giorni tariffa intera;
 - 2) Oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 10 per cento di riduzione;
 - 3) Oltre i 30 giorni il 20 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 26
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 27
Tassa ordinaria

1. Per le seguenti fattispecie la tariffa viene applicata nella misura ordinaria:
 - a) le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e

divertimenti dello spettacolo viaggiante;

- b) le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate e attrezzate a parcheggio con delibera dell'Ente (per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti).

Art. 28

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 29

Altre riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/99 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di un terzo.
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è applicata nella misura del 30 per cento.

Art. 30

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di un terzo;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è applicata nella misura del 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono applicate nella misura del 20 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 31

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 47 del D.L. 15 novembre 1973, N. 507:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Si intende effettuata dal Comune l'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere, sagre, festeggiamenti locali organizzati dalla Pro-Lo-co in collaborazione con il Comune avendo la Pro-Lo-co concesso in comodato gratuito al Comune l'intera attrezzatura (stand, cucina mobile, tende, ecc.);
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 4, del presente regolamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.
6. Le notificazioni sono effettuate dai messi comunali ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno cui si riferisce l'imposta.

Art. 34 Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/99.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte

rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 35 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede entro novanta giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre intero trascorso dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1968, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37 Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta designa un funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

Art. 38 Forme di gestione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale costituita ex art. 22, comma 3, lett. c), della legge 8 giugno 1990, N. 142, ovvero a soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso il Ministero delle Finanze in base all'art. 32 del citato Decreto Legislativo N. 507/15.11.1993.
2. In caso di affidamento in concessione si applicano le disposizioni che regolano la materia per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 39
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di esecutività del Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
 - c) comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1991, N. 1175 e successive modificazioni.
La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 43 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 43 della legge N. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

reg to sap



TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V ^

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono *permanenti o temporanee*.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La *tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La *tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le *superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L.	34.000	25.500
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione <u>33,33%</u>)	per mq. L.	22.670	17.000
3.	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. L.	10.200	7.625
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. L.	17.000	12.750
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al <u>10</u> %)	per mq. L.	1.700	1.280
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. L.	17.000	12.750
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al <u>10</u> %)	per mq. L.	1.700	1.280
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al <u>30</u> %)	per mq. L.	5.100	3.825
5.	Occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. L.	34.000	25.500

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I. in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, e fino a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 10%; oltre i 30 giorni, il 20% di riduzione.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1°	2°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L.	2.000	1.500
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del <u>33,33%</u>)	per mq. L.	1.330	1.000
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. L.	500	450
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del <u>—</u> %)	per mq. L.	2.000	1.500
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del <u>50</u> %)	per mq. L.	1.000	750
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell' <u>80%</u>)	per mq. L.	400	300
2.7.	Occupazione con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del <u>—</u> %)	per mq. L.	2.000	1.500
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del <u>50</u> %)	per mq. L.	1.000	750
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell' <u>80%</u>)	per mq. L.	400	300
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione la tariffa ridotta del <u>50%</u>	per mq. L.	1.000	750

PARTE VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 - esclusi quelli già iscritti al ruolo - devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2. del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III. effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.